

Bruxelles, 1.9.2022 COM(2022) 434 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

IT IT

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

1. Introduzione

La presente relazione fornisce informazioni sull'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE di prodotti a duplice uso nel 2021 e contiene dati aggregati sul controllo delle esportazioni per il 2020. È stata elaborata dalla Commissione con il contributo degli Stati membri¹ nell'ambito del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU). Nel 2021 è stato adottato un nuovo regolamento sul controllo delle esportazioni, che costituisce un passo fondamentale nello sviluppo della politica di controllo delle esportazioni dell'UE².

La presente relazione è adottata insieme alla relazione annuale sul controllo degli IED, giacché il controllo delle esportazioni e il controllo degli IED assicurano il controllo strategico degli scambi e degli investimenti per garantire la sicurezza nell'Unione europea.

La relazione riguarda le attività del 2021 e pertanto non concerne gli aspetti dei controlli delle esportazioni interessati dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, né le misure adottate sotto forma di restrizioni alle esportazioni come risposta alla guerra. Tali eventi hanno concentrato l'attenzione politica sull'accesso della Russia e della Bielorussia alle tecnologie a duplice uso, pur nel quadro dell'applicazione delle sanzioni da parte dell'Unione europea, compresi i divieti e le restrizioni relativi all'esportazione.

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO POLITICO E NORMATIVO

2.1. La politica di controllo delle esportazioni

2.1.1. Ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE - Il nuovo regolamento sul controllo delle esportazioni

A seguito dell'adozione di un nuovo regolamento sul controllo delle esportazioni il 19 maggio 2021, e della sua entrata in vigore il 9 settembre 2021, la Commissione e gli Stati membri hanno cominciato ad attuarlo efficacemente³ in diversi nuovi settori, ad esempio la trasparenza, l'applicazione e lo sviluppo di capacità. Il GCDU ha svolto un ruolo chiave, come si illustra più avanti nel capitolo 3, e ha ampliato l'"infrastruttura istituzionale" dell'UE che presiede al controllo delle esportazioni istituendo una serie di gruppi di esperti competenti per lo sviluppo di nuove politiche, orientamenti, procedure, eccetera. L'allegato della presente relazione definisce i vari filoni di lavoro e il relativo calendario indicativo.

¹ Anche alcune autorità competenti degli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.

² Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) - (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1) - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj?locale=it.
³ La relazione annuale precedente contiene una descrizione degli elementi chiave del nuovo regolamento (sezione 2.1.1. Ammodernamento legislativo).

2.1.2. Consultazioni e sensibilizzazione

Nel 2021 la Commissione ha condotto una serie di consultazioni mirate dei portatori di interessi dell'industria e della società civile⁴ anche per quanto riguarda le priorità del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia ("TTC") di recente istituzione - cfr. sezione 2.1.3. La Commissione inoltre ha organizzato, congiuntamente alla presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea, il forum annuale sul controllo delle esportazioni che si è tenuto l'8 dicembre 2021. È stata un'occasione per tenere uno scambio di opinioni sull'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE e sull'ammodernamento del regime di controllo delle esportazioni dell'UE con oltre 800 portatori di interessi dell'industria e della società civile⁵.

2.1.3. Cooperazione con i paesi terzi

Nel giugno 2021 l'UE e gli Stati Uniti hanno istituito il Consiglio per il commercio e la tecnologia; quest'organismo si è riunito per la prima volta a Pittsburgh il 29 settembre 2021 e ha concordato un'ambiziosa dichiarazione congiunta, riguardante tra l'altro la cooperazione in materia di controllo delle esportazioni⁶. Uno dei dieci gruppi di lavoro è dedicato ai controlli delle esportazioni, alla condivisione delle informazioni e al lavoro su temi quali gli sviluppi legislativi e normativi, le buone pratiche in materia di valutazione del rischio e licenze e sugli approcci alla conformità e all'applicazione a livello di industria. Questo gruppo di lavoro inoltre si propone di promuovere la convergenza dei controlli per quanto riguarda le tecnologie sensibili a duplice uso e di contribuire alla sensibilizzazione congiunta dell'industria rispetto ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Il TTC si propone di garantire un migliore coordinamento degli approcci alle questioni relative al commercio e alla tecnologia, per favorire un metodo olistico nei diversi filoni di lavoro. In tale contesto i controlli delle esportazioni influiscono anche sugli aspetti di altri gruppi, come quelli sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento e, in particolare, dei semiconduttori o sul controllo degli investimenti esteri.

In generale a Pittsburgh l'UE e gli Stati Uniti hanno concordato di rafforzare la cooperazione nei settori seguenti:

- consultazioni tecniche sugli sviluppi legislativi e normativi attuali e imminenti, tra cui periodici adeguamenti degli elenchi di controllo e delle specifiche eccezioni alle licenze/autorizzazioni generali di esportazione, elaborazione di orientamenti;
- consultazioni tecniche e sviluppo della convergenza degli approcci ai controlli per quanto riguarda le tecnologie sensibili a duplice uso, e scambio di informazioni sui rischi associati all'esportazione o al trasferimento di tecnologie sensibili verso destinazioni ed entità che destano preoccupazione;
- consultazioni tecniche su approcci e azioni in materia di conformità e applicazione;
- assistenza nello sviluppo di capacità dei paesi terzi per potenziarne il quadro giuridico e sostenerne la capacità di attuare e applicare il controllo; nonché
- consultazioni tecniche in materia di cooperazione multilaterale e internazionale, anche in relazione a regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, a seconda dei casi.

-

⁴ Tali consultazioni si inseriscono anche nel quadro del nostro "partenariato con il settore privato", che è un elemento chiave dell'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE.

⁵ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159949.pdf.

⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT 21 4951.

Il gruppo di lavoro sul controllo delle esportazioni del TTC si è impegnato attivamente insieme ai portatori di interessi nella preparazione del proprio lavoro. Il 27 ottobre 2021 si è tenuta una riunione congiunta dei portatori di interessi⁷ che ha riunito oltre 200 rappresentanti dell'industria e della società civile ed esperti accademici per discutere le proprie priorità; a questa ha fatto seguito una consultazione pubblica (dicembre 2021 - gennaio 2022) tenuta parallelamente con gli Stati Uniti⁸.

Il 26 ottobre 2021 la Commissione ha organizzato un dialogo sul controllo delle esportazioni con i sei partner dei Balcani occidentali⁹ per sostenerne gli sforzi volti ad allinearsi con l'*acquis communautaire*, anche per quanto riguarda i controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE. L'Unione europea ha riaffermato la disponibilità a fornire un continuo sostegno all'allineamento con i controlli delle esportazioni dell'UE; si è offerta inoltre di mettere a disposizione dei paesi dei Balcani occidentali, su richiesta, lo strumento dell'UE per il rilascio elettronico delle licenze.

2.2. Modifiche a norma del regolamento (UE) 2021/821

2.2.1. Aggiornamento dell'elenco di controllo UE

L'elenco di controllo UE contenuto nell'allegato I del regolamento fornisce essenzialmente un elenco di prodotti a duplice uso, software e tecnologia compresi, che dovrebbero essere soggetti a controlli dal momento che possono essere utilizzati sia a fini civili sia a fini militari. Tale elenco viene aggiornato periodicamente per rispecchiare le modifiche apportate ai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. È stato modificato una volta nel 2021¹⁰ per integrare le decisioni concordate da marzo a dicembre 2020 nel contesto di tali regimi (in particolare nell'ambito dell'accordo di Wassenaar e del gruppo Australia).

Modifiche dell'elenco di controllo UE nel 2021

Le modifiche riguardano in particolare il controllo di camere di biocontenimento, isolatori o cabine di sicurezza biologica (2B352.f.2 Nota 2), al fine di comprendere qualsiasi isolatore che soddisfi tutte le caratteristiche indicate nella descrizione del prodotto, a prescindere dall'uso previsto e dalla designazione dello stesso. L'elenco di controllo UE 2021 introduce anche una modifica alla definizione di "superleghe", al fine di specificare il carico di rottura di tali materiali.

L'elenco di controllo UE aggiornato e consolidato è entrato in vigore il 7 gennaio 2022, consentendo in tal modo all'UE di rispettare i propri impegni internazionali. La Commissione ha pubblicato orientamenti che offrono una panoramica di tutte le modifiche apportate all'elenco di controllo UE 2021 dei prodotti a duplice uso, riassunte in una "Nota riepilogativa" ¹¹.

⁷ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/december/tradoc 159950.pdf.

⁸ https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC/wg7/documents/summary-public-feedback-consultation-working-group-7.

⁹ Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 3 del 6.1.2022, pag. 1).

¹¹ La nota riepilogativa è disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc 159903.pdf.

2.3. Misure nazionali di attuazione e di applicazione

2.3.1. Misure di attuazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ma prevede che gli Stati membri possano adottare determinate misure per dare attuazione a disposizioni specifiche, ad esempio l'obbligo di richiedere la licenza per specifici prodotti a duplice uso, qualora l'esportatore sospetti che i prodotti siano destinati a usi non consentiti dal regolamento. Prevede che le informazioni relative a tali misure nazionali siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'8 febbraio 2021 la Commissione ha pertanto pubblicato una nota informativa¹² che fornisce una sintesi aggiornata delle misure adottate dagli Stati membri, tra cui l'estensione dei controlli sull'intermediazione e sul transito, l'estensione dei controlli a prodotti non compresi nell'elenco per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti umani, l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione nazionali, nonché l'applicazione dei controlli sui trasferimenti intra-UE per i prodotti non compresi nell'elenco. La nota informativa rispecchia le azioni adottate dall'UE per garantire la trasparenza della norma da applicare e degli sforzi tesi a sostenere un'attuazione coerente ed efficace dei controlli da parte degli esportatori in tutta l'UE.

2.3.2. Misure di applicazione

La Commissione non è stata informata di alcun nuovo sviluppo nel 2021. L'elenco delle misure di applicazione nazionali pubblicato insieme alla relazione annuale sul controllo delle esportazioni del 2019¹³ è tuttora valido.

2.4 Esportazioni dall'Irlanda del Nord

Le esportazioni di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sono divenute soggette a controllo a norma del regolamento, in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (1° gennaio 2021), come le esportazioni verso qualsiasi altro paese terzo.

Disposizioni specifiche sono enunciate dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord¹⁴, che prevede che il regolamento si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁵, e che il Regno Unito agisca in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento per le esportazioni dall'Irlanda del Nord verso paesi terzi al di fuori dell'UE. La Commissione ha sviluppato uno strumento elettronico sicuro specifico per sostenere lo scambio di informazioni con l'autorità competente del Regno Unito incaricata di applicare il regolamento in e dall'Irlanda del Nord. Ciò consente a tale autorità di accedere alle informazioni sui dinieghi, per operazioni sostanzialmente identiche, emessi dallo Stato membro dell'UE e di tenere consultazioni bilaterali con lo Stato membro emittente, come previsto dal regolamento¹⁶.

4

¹² https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/februarT/tradoc 160037.pdf.

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)562&lang=it.

¹⁴ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ("accordo di recesso").

¹⁵ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e allegato 2, sezione 47, dello stesso protocollo.

¹⁶ Il GCDU ha approvato questa nuova funzionalità del DUeS.

3. ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il GCDU riunisce esperti della Commissione e degli Stati membri per esaminare tutti gli aspetti riguardanti l'applicazione del controllo delle esportazioni¹⁷. Nel 2021 ha tenuto sei riunioni.

3.1. Consultazioni su questioni relative all'attuazione — scambio generale di informazioni

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri in seno al GCDU hanno effettuato *scambi generali di informazioni su questioni relative al controllo delle esportazioni*, anche a sostegno dell'ammodernamento legislativo dei controlli delle esportazioni dell'UE.

La Commissione ha coordinato uno scambio di informazioni tra gli Stati membri in seno al GCDU in materia di *misure nazionali di attuazione* e ha preparato l'aggiornamento della nota informativa sulle misure nazionali con il sostegno del GCDU¹⁸.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento nel settembre 2021, il GCDU ha cominciato a lavorare alla sua attuazione, rendendosi disponibile a un periodico scambio di informazioni. Ad esempio la Commissione ha invitato gli Stati membri che fanno parte del GCDU a riflettere sulle nuove disposizioni del regolamento, che prevedono la pubblicazione delle misure nazionali e degli elenchi nazionali di controllo (articoli 9 e 10).

La Commissione ha raccolto informazioni sui *dati relativi alle licenze* con il sostegno del GCDU per offrire una panoramica sull'attuazione dei controlli delle esportazioni e per migliorare la trasparenza pubblica sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE (per redigere la presente relazione annuale sono stati utilizzati i dati aggregati dell'UE per il 2020).

Nel 2020 il GCDU ha effettuato uno *scambio tecnico di informazioni sull'applicazione dei controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica*. I dati raccolti presso gli Stati membri mostrano una diminuzione del numero di licenze per l'esportazione di queste tecnologie (cfr. tabella 1), con un totale di 39 licenze rilasciate nel 2020 per prodotti di sorveglianza informatica inclusi nell'elenco¹⁹. Nello stesso periodo sono stati emessi 32 dinieghi in relazione a prodotti di sorveglianza informatica.

_

¹⁷ La presente relazione costituisce anche la relazione annuale prevista dal nuovo regolamento sulle attività, analisi e consultazioni del GCDU.

¹⁸ La nota informativa aggiornata è stata pubblicata l'8 febbraio 2022 (GU 2022/C 66/27).

¹⁹ Apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni mobili, sistemi di sorveglianza delle reti IP, software di intrusione.




Tabella 1: numero di licenze specifiche per prodotti di sorveglianza informatica inclusi nell'elenco.

3.2. Scambio tecnico di informazioni - questioni relative all'attuazione

Con il coordinamento della Commissione il GCDU ha adottato iniziative per affrontare talune questioni tecniche relative all'attuazione e ha istituito gruppi di esperti dedicati per attuare le prescrizioni del nuovo regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri in seno al GCDU hanno contribuito, con la propria esperienza tecnica, agli aggiornamenti dell'elenco di controllo UE e hanno avviato discussioni su una serie di questioni di attuazione specifiche, quali la necessità di rafforzare lo scambio di informazioni nell'ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (EUGEA) e di licenze globali, o lo sviluppo di un meccanismo di consultazione tra autorità competenti per quanto riguarda le informazioni sugli esportatori che utilizzano licenze globali.

Per quanto riguarda i gruppi di esperti tecnici, il cui ruolo è adesso riconosciuto dal nuovo regolamento, il gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza (STEG) è stato riattivato e il suo mandato riveduto per rispecchiare le nuove disposizioni del regolamento. Lo STEG consente ad esperti degli Stati membri di contribuire allo sviluppo dei controlli delle esportazioni dell'UE per le tecnologie di sorveglianza informatica. Il mandato dello STEG prevede lo scambio di informazioni sui rischi associati alle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica e discussioni tecniche su specifici prodotti di sorveglianza informatica, nonché lo sviluppo di orientamenti in materia di dovuta diligenza per gli esportatori. Nel 2021 gli esperti hanno condiviso informazioni su specifici prodotti, come centri di controllo e soluzioni di archiviazione dati (DRS), veicoli di sorveglianza e sistemi Voice over IP (VoIP), nell'ambito del riesame tecnico delle potenziali tecnologie di sorveglianza informatica.

Il gruppo di esperti tecnici sull'elaborazione di orientamenti per la ricerca sui prodotti a duplice uso (TEG-DUR) ha completato gli orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità per la ricerca su prodotti a duplice uso, da applicare anche al trasferimento di tecnologie e conoscenze associate a tale ricerca. Tali orientamenti sono stati adottati sotto forma di raccomandazione della Commissione nel settembre 2021²⁰ e si propongono di aiutare i ricercatori, i responsabili della

_

²⁰ Raccomandazione (UE) 2021/1700 della Commissione, del 15 settembre 2021, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 del

ricerca e il personale addetto alla conformità di università e istituti di ricerca a individuare, gestire e attenuare i rischi associati alla collaborazione con partner ubicati al di fuori dell'Unione europea (o ricercatori esterni all'Unione) per progetti di ricerca potenzialmente soggetti a controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso. Gli orientamenti dell'UE costituiscono uno strumento di riferimento comune per le autorità competenti degli Stati membri nello sviluppo di programmi specifici di sensibilizzazione e nelle decisioni relative alle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento. Gli orientamenti non sono vincolanti e gli istituti di ricerca e i ricercatori non sono sollevati dalla responsabilità di adempiere i propri obblighi derivanti dal regolamento. Successivamente il GCDU ha cominciato a sviluppare un piano d'azione a sostegno dell'attuazione e del monitoraggio degli orientamenti.

È stato istituito un nuovo gruppo di esperti tecnici sulle tecnologie emergenti (ETEG), quale forum dedicato allo scambio di informazioni sui rischi associati alle esportazioni di tecnologie emergenti e alle sfide associate al relativo controllo. Il gruppo ha tenuto la sua prima riunione nell'ottobre 2021.

La Commissione ha preparato inoltre un progetto di mandato - approvato dal GCDU - per un gruppo di esperti tecnici sulla raccolta di dati e la trasparenza (TEG-Trasparenza) e per un meccanismo di coordinamento dell'applicazione (ECM), a sostegno dello scambio di informazioni e dello sviluppo di migliori pratiche tra le autorità incaricate del rilascio delle licenze e quelle preposte all'applicazione della legge nell'Unione europea.

Infine il GCDU ha avviato discussioni sull'istituzione di un gruppo di esperti tecnici sullo sviluppo di capacità per favorire la formazione e la condivisione periodiche delle esperienze nell'ambito della comunità dei prodotti a duplice uso nell'UE.

3.3. Orientamenti UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Gli orientamenti per la ricerca sui prodotti a duplice uso, già menzionati nella precedente sezione 3.2., sono stati adottati dalla Commissione e pubblicati il 23 settembre 2021²¹.

Il nuovo regolamento introduce disposizioni sul controllo delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi; tali disposizioni dovranno essere integrate da orientamenti per gli esportatori a sostegno di una loro efficace attuazione. Questi controlli si propongono di affrontare il rischio che tali prodotti siano utilizzati a fini di repressione interna o di gravi violazioni dei diritti umani e/o del diritto umanitario internazionale. Lo STEG sta preparando tali orientamenti comprendenti, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione di quei prodotti per gli utilizzatori finali e per specifici usi finali.

3.4. Strumenti informatici per lo scambio di informazioni tra Stati membri e per il rilascio elettronico delle licenze

La Commissione, con l'aiuto del GCDU, ha continuato a sviluppare il sistema elettronico relativo ai prodotti a duplice uso (DUeS) quale sistema informatico cruciale della rete UE per i controlli delle esportazioni. La piattaforma svolge un ruolo essenziale per l'efficace applicazione del regolamento, ad esempio per quanto riguarda la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 5.

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

²¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.338.01.0001.01.ITA.

Sono state sviluppate nuove funzionalità a sostegno dello scambio di informazioni sui dinieghi per i trasferimenti intra-UE, nonché di un periodico riesame e aggiornamento delle informazioni sui dinieghi da parte delle autorità competenti.

Alla luce della Brexit, nel gennaio 2021 è stata introdotta una nuova funzionalità a sostegno dello scambio di informazioni con il Regno Unito nel quadro del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Dopo vari anni di preparativi il 2021 ha segnato il primo anno di attività del sistema di rilascio elettronico delle licenze per i prodotti a duplice uso, con la sua introduzione in due Stati membri: Lettonia e Romania. Il sistema di rilascio elettronico delle licenze consente alle autorità competenti e agli esportatori di esercitare i controlli on line in modo più efficiente e ridurre gli oneri amministrativi associati ai controlli. Si propone inoltre di sostituire i sistemi off line o quelli elettronici nazionali obsoleti, consentendo così un più agile scambio di informazioni - anche nella notifica alla Commissione dei dati relativi al rilascio delle licenze - e accrescendo le possibilità di scambio di dati in tutta l'Unione. Lo sviluppo del sistema di rilascio elettronico delle licenze è proseguito nel 2021 con l'adesione al progetto pilota di altre autorità competenti (per l'Italia e il Belgio - regione Vallonia l'adesione è prevista per il 2022, per la Slovenia all'inizio del 2023). Oltre all'UE, nell'ambito dei dialoghi con i paesi partner, la Commissione sta considerando la possibilità di fornire lo strumento di rilascio elettronico delle licenze ai partner, ad esempio all'autorità nazionale della Bosnia-Erzegovina che ha espresso interesse per l'utilizzo dello strumento.

Il progetto di rilascio elettronico delle licenze si sta sviluppando in direzioni nuove per rendere i controlli più efficaci, ad esempio collegando il sistema di rilascio elettronico delle licenze con i sistemi doganali nazionali tramite l'ambiente dello sportello unico per le dogane. In tal modo la condivisione di informazioni oltre frontiera e con le autorità doganali sarà assai più semplice, dal momento che si riducono gli oneri normativi per gli operatori e si consente la gestione automatica della quantità di licenze. Ciò avverrebbe mediante la piattaforma CERTEX per lo scambio dei certificati, gestita dalla DG Fiscalità e unione doganale.

Su richiesta degli Stati membri in cui sono già operativi sistemi di rilascio elettronico delle licenze, la Commissione ha intrapreso un nuovo progetto "ponte" di rilascio elettronico delle licenze per consentire la connessione dei sistemi nazionali di rilascio delle licenze ai sistemi doganali.

3.5. Attuazione e applicazione

La Commissione ha guidato lo scambio di informazioni in materia di attuazione e applicazione dei controlli con il sostegno del GCDU. Secondo i dati disponibili, la rete UE per il controllo delle esportazioni, comprendente personale delle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze e personale della Commissione, era costituita da oltre 345 persone. Per quanto concerne l'applicazione a livello nazionale, nel 2020 sono state registrate 78 violazioni della normativa sul controllo delle esportazioni e le autorità nazionali di contrasto hanno erogato otto sanzioni amministrative e sette sanzioni penali.

3.6. Sviluppo di capacità

Nel 2021 il Centro comune di ricerca della Commissione, con l'aiuto della DG Commercio e del GCDU, ha contribuito alla preparazione del 14° seminario tecnico del JRC e della National Nuclear Security Agency, destinato alle autorità preposte al rilascio delle licenze. Il seminario è stato organizzato dal Centro comune di ricerca della Commissione e dal ministero dell'Energia degli Stati

Uniti. Si è articolato in diverse sessioni, da settembre a novembre 2021. Il seminario era incentrato su sorveglianza informatica, criptovalute, blockchain e finanziamento della proliferazione.

3.7. Trasparenza e dialogo con l'industria e il mondo accademico

Come indicato nella sezione 2.1.2, la Commissione - con l'aiuto del GCDU - ha organizzato il forum sul controllo delle esportazioni 2021 e ha redatto i documenti necessari a coadiuvare gli esportatori nell'attuazione del regolamento, tra cui gli orientamenti per la ricerca sui prodotti a duplice uso e una "Nota generale sulle modifiche 2020" che illustra le modifiche apportate all'elenco di controllo.

4. CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DELL'UE - DATI PRINCIPALI

Rimane ancora difficile ottenere informazioni attendibili sulle esportazioni complessive di prodotti a duplice uso (inclusi i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco), in quanto non esiste una categoria ufficiale di "prodotti a duplice uso" nelle statistiche economiche/commerciali ufficiali. La Commissione e gli Stati membri raccolgono tuttavia dati che permettono stime approssimative delle esportazioni di prodotti a duplice uso utilizzando, da un lato, dati specifici sulle licenze raccolti dalle autorità competenti e, dall'altro, statistiche per le dichiarazioni di esportazione alle dogane dell'UE comprendenti i prodotti a duplice uso. Le stime delle esportazioni del 2020 sono presentate di seguito. Va tenuto presente che le stime indicate non comprendono i servizi o i trasferimenti immateriali di tecnologie connessi al commercio di prodotti a duplice uso.

4.1. Commercio UE di prodotti a duplice uso: prodotti e destinazioni

Nel 2021 il regolamento si applicava in primo luogo all'esportazione di circa 1 884 prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I ("elenco di controllo UE") e classificati in 10 categorie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 821/2021²² (figura 1). Questi prodotti a duplice uso corrispondono a circa 1 000 merci della nomenclatura doganale, comprendenti sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di trasporto ecc., e costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia di questa vasta ed eterogenea area merceologica.




Figura 1: numero di prodotti a duplice uso elencati nelle dieci categorie dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

_

²² L'elenco delle categorie rispecchia l'elenco dell'intesa di Wassenaar, a cui è stata aggiunta la categoria 0 sui prodotti nucleari.

Le stime statistiche dell'importanza relativa degli scambi di prodotti a duplice uso indicano che le esportazioni di prodotti a duplice uso rappresentano circa il 2,7 % delle esportazioni totali dell'UE-27 (intra- ed extra-UE), all'interno di un ampio "campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso" delle merci sotto vincolo doganale che può comprendere, in varia misura, determinati prodotti a duplice uso (figura 2). Ciò porterebbe il valore del commercio di prodotti a duplice uso a 128 miliardi di EUR nel 2020.




Figura 2: stime statistiche delle esportazioni di prodotti a duplice uso intra- ed extra-UE.

Le stime statistiche evidenziano inoltre le principali destinazioni delle esportazioni e indicano che gran parte delle esportazioni di prodotti a duplice uso è destinata ai paesi per i quali sono previste autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione europea (EUGEA). La classifica dei paesi di destinazione rispecchia i mercati di esportazione dell'UE in un paniere di merci connesse soprattutto a prodotti a duplice uso (figure 3 e 4)²⁴.

⁻

²³ La metodologia statistica sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione si avvale di una tavola di concordanza, elaborata dalla DG Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), fra numeri di classificazione dei prodotti a duplice uso e codici doganali e dei dati COMEXT di Eurostat, nonché dei dati relativi alle licenze forniti dagli Stati membri dell'UE-27. Il concetto di campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso si riferisce a una vasta ed eterogenea area merceologica che comprende i prodotti a duplice uso. Il commercio di prodotti a duplice uso ha luogo all'interno di quest'area merceologica, ma non coincide con essa, poiché i prodotti interessati da tale categoria doganale sono assai più numerosi e vi rientrano anche molti prodotti utilizzati per scopi puramente civili, o che non sono a duplice uso.

²⁴ Per "provviste e dotazioni di bordo extra" si intende la fornitura di provviste di bordo a navi o aeromobili. Per "Varie - paesi non specificati extra" si intendono i paesi e i territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi (tali codici sono solitamente utilizzati per le merci fornite a impianti offshore).




Figura 3: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: primi 25 paesi di destinazione e loro sottoregioni, 2020.




Figura 4: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: paesi di destinazione suddivisi per regioni e sottoregioni, 2020.


4.2. Licenze UE di prodotti a duplice uso: domande di licenze, autorizzazioni e dinieghi

Alla luce dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento che stabilisce che "gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione", la Commissione e gli Stati membri hanno scambiato informazioni e dati sulle licenze allo scopo di una migliore comprensione dei controlli delle esportazioni e della loro incidenza sul piano economico. A tale scambio ha contribuito il

GCDU. Si riportano di seguito alcuni dati raccolti per il periodo di riferimento; va tuttavia osservato che non tutti gli Stati membri raccolgono tutti i dati. Le informazioni fornite di seguito rappresentano stime approssimative del volume complessivo in termini di quantità e di valore, nei limiti dei dati resi disponibili dagli Stati membri.

Nel 2020 il valore complessivo²⁵ delle domande ha raggiunto 38,4 miliardi di EUR e quindi le esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli hanno rappresentato il 2,3 % delle esportazioni extra UE-27 totali. Gli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontavano a 31 miliardi di EUR, pari all'1,9 % delle esportazioni extra UE-27 totali, con una maggioranza di operazioni autorizzate in base a licenze specifiche²⁶ (circa 19 412 licenze singole rilasciate nel 2020) e licenze globali²⁷ (in base al valore). Solo una piccola parte delle esportazioni è stata effettivamente oggetto di diniego: nel 2020 sono stati emessi 559 dinieghi, che rappresentano circa l'1,4 % del valore delle esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli nel corso di tale anno e lo 0,03 % delle esportazioni extra UE-27 totali. Le differenze nei dati che indicano un calo rispetto agli anni precedenti sono dovute alla Brexit e al fatto che il Regno Unito non fornisce dati dal 2019. Per quanto riguarda le destinazioni delle licenze di esportazione, le prime 25 destinazioni extra-UE rappresentavano il 94 % del valore soggetto a licenza e le principali destinazioni erano Cina, Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e Russia. Per quanto riguarda i trasferimenti intra-UE, le principali destinazioni erano Francia, Svezia, Finlandia, Germania, Spagna e Belgio. Dalla disaggregazione delle licenze per categorie di prodotti nell'allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso si evince che la principale categoria per valore, nel 2020, è stata la categoria 5, Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione", seguita dalla categoria 0, Materiali nucleari, impianti e apparecchiature, e dalla categoria 3, Materiali elettronici.

Volume delle esportazioni soggette a controlli



²⁵ Tale importo comprende il valore per le domande di licenze e le notifiche nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione. Le autorizzazioni generali di esportazione consentono le esportazioni di prodotti a duplice uso verso determinate destinazioni a condizioni specifiche, mentre le licenze globali possono essere rilasciate dalle autorità competenti a un esportatore e riguardare diversi prodotti diretti a vari paesi di destinazione o utilizzatori finali.

²⁶ Le licenze specifiche sono licenze concesse a un determinato esportatore per un utilizzatore finale o destinatario in un paese terzo e riguardanti uno o più prodotti a duplice uso.

²⁷ Le licenze globali sono licenze concesse a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che possono essere valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici.

Figura 5: volume (numero) di autorizzazioni e dinieghi nel periodo 2016-2020²⁸.

Valore delle esportazioni soggette a controlli




Figura 6: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni e dei dinieghi nel periodo 2016-2020.

-

²⁸ Nelle figure 5 e 6 i dati relativi alle "domande" comprendono tutte le domande di licenze, comprese le notifiche nell'ambito delle autorizzazioni generali, e forniscono così un'indicazione delle "esportazioni soggette a controlli", ossia il valore delle esportazioni extra-UE soggette ad un processo di autorizzazione. Nei casi in cui non sono disponibili dati relativi alle domande, i grafici utilizzano i dati sulle autorizzazioni per stimare i dati sulle domande. I dati relativi alle "autorizzazioni" si riferiscono alle esportazioni di prodotti a duplice uso autorizzate con licenze specifiche e globali. Va osservato che le domande non corrispondono necessariamente alla somma di autorizzazioni e dinieghi, in quanto un certo numero di domande può essere stato annullato e alcune domande possono non avere avuto esito entro lo stesso anno. Per "dinieghi" si intendono il volume e il valore delle esportazioni oggetto di diniego. Le differenze nei dati che indicano un calo rispetto agli anni precedenti sono dovute alla Brexit e al fatto che il Regno Unito non fornisce dati dal 2019.

Volume delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2020




Figura 7: volume (numero) di autorizzazioni suddivise per tipo di licenza nel 2020.

Valore delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2020





Figura 8: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni suddivise per tipo nel 2020.

Prime destinazioni extra-UE per valore percentuale delle licenze



Figura 9: principali destinazioni extra-UE delle autorizzazioni nel 2020.

Destinazioni intra-UE per valore percentuale delle licenze



 $Figura\ 10:\ destinazioni\ intra-UE\ delle\ autorizzazioni\ nel\ 2020.$

Valore e volume delle esportazioni autorizzate per categorie dell'allegato I




Figura 11: autorizzazioni ripartite per le 10 categorie dell'allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso.

5. CONCLUSIONI

In seguito alle varie azioni intraprese nel 2021, la Commissione e gli Stati membri continueranno a concentrarsi sulla necessità di soddisfare i nuovi requisiti e i mandati di cui al nuovo regolamento. Ciò comporta la continuazione del lavoro svolto dai vari gruppi di esperti tecnici per potenziare i controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica, favorire lo scambio di informazioni e la trasparenza, applicare i controlli delle esportazioni, promuovere le tecnologie emergenti e l'elaborazione di programmi UE in materia di sviluppo di capacità e formazione, diretti alle autorità incaricate del rilascio delle licenze e a quelle preposte all'applicazione della legge negli Stati membri.

Queste azioni dell'UE realizzate nel quadro del nuovo regolamento consentiranno inoltre all'UE di cooperare in maniera più efficiente con i partner, allo scopo di promuovere la convergenza globale dei controlli, ridurre le frizioni in ambito commerciale e accrescere la prevedibilità per le imprese, promuovere i valori dell'UE e sostenere la pace e la sicurezza a livello internazionale.

Allegato - Attuazione del nuovo regolamento sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso - Calendario indicativo

2021				2022				2023			
T1	T2	Т3	T4	T1	T2	Т3	Т4	T1	T2	Т3	T4
	Riattivazione del gruppo di esperti sulle	Orientamenti in materia di dovuta diligenza									
	tecnologie di sorveglianza	Supporto tecnico ai controlli di cui all'articolo 5/Pubblicazione della "Watchlist UE"									
		Istituzione di un gruppo di esperti sulle tecnologie	Supporto tecnico al controllo delle tecnologie emergenti								
Impegno comune con i partner su prodotti di sorveglianza informatica, tecnologie emergenti e altre questioni (Stati Uniti, Giappone)											
		Sviluppo di strumenti informatici dedicati ed elaborazione di orientamenti in materia di trasparenza Relazione annuale 2023 (compresi i dati per il 2022)									
		Istituzione di un gruppo per l'applicazione delle norme Attuazione di azioni dedicate (ad esempio strumenti per lo scambio di informazioni, note orientative, operazioni congiunte)									
			Istituzione di un gruppo per lo sviluppo di capacità	St	tudio di fattibi	lità		liani di studio ogrammi form dell'UE		Avvio c program	